

DELIBERA N. 249/20/CONS

**AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. AD APPLICARE UN
SOVRAPPREZZO DI ROAMING A NORMA DELL'ART.6 QUATER, PAR. 2,
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2012/531**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2012/531, del 13 giugno 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (di seguito, anche “*Regolamento roaming*”);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/2120, del 25 novembre 2015, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (di seguito, anche “*Regolamento*”);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2286 della Commissione del 15 dicembre 2016 (di seguito, anche “*Regolamento di esecuzione*”), che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio e la domanda che i fornitori di *roaming* devono presentare ai fini di tale valutazione. Visti in particolare gli artt. nn. 6, 7, 8, 9 e 10;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1879 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2311;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/920 del 17 maggio 2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 2012/531 per quanto concerne le regole relative ai mercati all'ingrosso per il *roaming*;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) n. 2017/920 modifica il Regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del *roaming* all'ingrosso, circa le soglie massime di prezzo per le tariffe *wholesale* che prevedono: 3,2 eurocent per minuto di chiamata vocale dal 15 giugno 2017; 1 eurocent per SMS dal 15 giugno 2017; nonché una riduzione graduale per i massimali di traffico dati, da 4,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2019) a 3,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2020), 3 euro/GB (dal 1° gennaio 2021) fino a 2,5 euro/GB (dal 1° gennaio 2022);

VISTO il documento BEREC BoR (17)56, del 27 marzo 2017, recante “*BEREC guidelines on Regulation (EU) No 531/2012, as amended by Regulation (EU) 2015/2120 and Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2286 (Retail Roaming Guidelines)*” (di seguito, anche gli *Orientamenti*) e, in particolare, quanto riportato nella sez. K “*Sustainability*” e l'Annesso S che definisce il modello di rilevazione e calcolo raccomandati dal BEREC;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla Delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la Delibera n. 297/17/CONS del 17 luglio 2017 che autorizza la società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di *roaming* a norma dell'art. 6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531;

VISTA la Delibera n. 291/18/CONS del 27 giugno 2018 che autorizza la società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di *roaming* a norma dell'art. 6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531;

VISTA la Delibera n. 306/19/CONS del 9 luglio 2019 che autorizza la società Fastweb S.p.A. ad applicare un sovrapprezzo di *roaming* a norma dell'art. 6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*";

VISTA la richiesta dell'operatore Fastweb (di seguito anche "Fastweb" o "società Fastweb S.p.A.") recante "*Richiesta di proroga alla deroga all'abolizione dei sovrapprezzi di roaming al dettaglio a partire dal 21 luglio 2020*", prot. AGCOM n. 217319 del 20 maggio 2020 e la successiva integrazione prot. AGCOM n. 247759 del 10 giugno 2020;

CONSIDERATO quanto segue: in data 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato il Regolamento n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione. Il Regolamento ha introdotto il principio del c.d. "*Roam-Like-At-Home*" (di seguito, RLAH), che prevede l'applicazione della tariffa nazionale per il traffico voce/SMS/dati generato in uno qualsiasi dei Paesi membri dell'Unione europea a partire dal 15 giugno 2017. Il Regolamento prevede, tuttavia, che "*in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale*" e "*solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili*", un fornitore di servizi *roaming* possa presentare una domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo, in deroga all'applicazione del RLAH (ai sensi dell'art. 6 quater, comma 1). In tal caso, il fornitore di *roaming* presenta domanda all'Autorità corredata di tutte le informazioni necessarie (art. 6 quater, comma 2) ai fini della valutazione da parte del regolatore nazionale (art. 6 quater, comma 3).

Secondo quanto previsto dal Regolamento, Fastweb ha richiesto l'autorizzazione all'Autorità, fornendo le informazioni di cui all'art. 6 quater, par. 2, del Regolamento e compilando il foglio di calcolo messo a disposizione dal BEREC come annesso alle Linee

Guida (*Retail Roaming Guidelines*). Al fine di verificare se è possibile autorizzare l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di *roaming*, l'Autorità deve stabilire se - sulla base dei dati presentati di cui la Società richiedente è pienamente responsabile - il margine negativo netto generato dai servizi *roaming* al dettaglio è uguale o superiore al 3% del margine generato dai servizi mobili. Il sovrapprezzo autorizzabile non può comunque essere superiore ai prezzi massimi *wholesale* applicabili, definiti dal Regolamento 920/2017.

L'insieme della documentazione presentata da Fastweb è stata dunque analizzata sulla base delle norme dei Regolamenti europei e degli Orientamenti del BEREC. In particolare, sulla base delle informazioni fornite dalla Società, sono stati analizzati i volumi di traffico a consuntivo e stimati, nonché i costi e i ricavi pertinenti all'offerta di servizi di *roaming*. Sulla base delle evidenze riportate, è emerso che Fastweb non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di *roaming* al dettaglio in quanto il margine netto negativo per la fornitura di tali servizi è del [Omissis], valore superiore al 3% indicato dal Regolamento UE. Si ritiene dunque che la Società possa essere autorizzata ad applicare i sovrapprezzi ai servizi di *roaming*, nella misura proposta, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 21 luglio 2020, e che la decisione di applicare i sovrapprezzi, autorizzati nella loro misura massima, ricada nella piena responsabilità della Società.

RITENUTA, pertanto, accoglibile la richiesta dell'operatore Fastweb;

RITENUTO che, fino alla pubblicazione della presente delibera di autorizzazione, l'operatore è tenuto ad applicare pienamente il Regolamento UE 2012/531;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

Autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo ai servizi di roaming

1. L'operatore Fastweb S.p.A., con sede legale piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 Milano (MI), è autorizzato per la durata di dodici mesi, a decorrere dal 21 luglio 2020, ad applicare un sovrapprezzo ai servizi di *roaming* secondo i valori massimi riportati al comma 2.
2. Le soglie massime di sovrapprezzo applicabili sono (valori IVA esclusa): 3,2 €cent/min per le chiamate (uscenti); 1 €cent per SMS (uscenti); 0,35 €cent/MB per traffico dati (0,30 €cent a partire dal 1 gennaio 2021).

Art. 2

Obblighi di trasparenza e a tutela dell'utenza

1. La società Fastweb S.p.A. è tenuta a fornire ai propri clienti che si recano in uno dei Paesi nei quali è applicabile il RLAH tempestiva informativa in merito ai sovrapprezzi applicati ai sensi dell'art. 1, mediante l'invio di un SMS personalizzato.
2. La predetta società è tenuta, altresì, a fornire adeguata informativa mediante il proprio sito *web* e attraverso i consueti canali di comunicazione e ad aggiornare, senza ritardo, gli utenti circa le successive eventuali variazioni delle tariffe applicate.

Il presente atto è notificato alla società Fastweb S.p.A. e può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone